

**ENERGIA: TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 13 marzo 2024, n. 332.**

- 1. Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi ex D.L. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022 - Applicazione ai procedimenti in corso – Sussiste.**
- 2. Art. 7 d.l. n. 50 del 2022 – Deliberazione con cui il Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA – Inutile decorso del prescritto termine di sessanta giorni – Silenzio assenso sulla istanza di a.u.**
- 3. Mancata impugnazione della V.I.A. approvata dal Consiglio dei ministri e del titolo formatosi per silentium ex art. 7 d.l. n. 20/2022 – Inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso l’a.u. – Sussiste.**
- 4. Provvedimento favorevole di v.i.a. - Carattere assorbente di tutti i profili ambientali relativi ad un impianto FER, ivi compresa la sua localizzazione - Autonoma lesività – Sussiste.**
- 5. Ricorso collettivo – Ammissibilità – Condizioni.**

1. *“non può dubitarsi dell’applicazione alla fattispecie del richiamato decreto [D.L. 50/2022, convertito in legge n.91/2022], contenente misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003: è stato invero espressamente previsto dal relativo art. 57 che dovesse regolare i procedimenti in corso, quale quello che ci occupa”.*

2. *“...La giurisprudenza recente ha ritenuto “in sintonia coll’approdo della relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del ripetuto d.l. n. 50 del 2022, che le richiamate norme abbiano configurato un nuovo caso di silenzio significativo, colorando in termini di valore giuridico di assenso l’inerzia dell’Amministrazione competente allorquando sia intervenuta la VIA favorevole a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri” (TAR Basilicata, Sez. I, 12 ottobre 2023, n. 586) ...”.*

3. *“Non può allora dubitarsi dell’inammissibilità –per carenza di interesse- delle censure articolate in ricorso, essenzialmente preordinate a contestare l’asserita interferenza del progetto autorizzato con l’impianto preesistente gestito dall’Albano group s.r.l. e la violazione delle richiamate linee guida; direttamente ovvero indirettamente stigmatizzando il mancato esame delle osservazioni presentate nel corso del procedimento e dirette –appunto- a contestare la predetta interferenza. Né la V.I.A. né il titolo formatosi per silentium sono stati impugnati, in via autonoma o congiuntamente al provvedimento gravato nel presente giudizio; non ve ne è alcuna menzione nell’atto introduttivo e il ricorso risulta notificato esclusivamente alla Regione”.*

4. *“Né infine può essere posta in discussione l’autonoma lesività della V.I.A. (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 21/04/2021, n.3226 e 07/09/2020, n.5379; in termini, sez. IV, 29/08/2019, n.5984 e 29/08/2019, n.5984; cfr. anche questa Sezione II, 13/12/2022, n.1700). In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che “il provvedimento favorevole di v.i.a. ha carattere assorbente di tutti i profili ambientali relativi ad un impianto, ivi compresa la sua localizzazione, e da ciò discende la sua autonoma lesività...” (cfr. Sez. V, 13/04/2012, n.2117)”.*

5. *“La giurisprudenza ha, invero, da tempo chiarito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo (quale quello introduttivo del presente giudizio), devono sussistere necessariamente due condizioni: identità della situazione sostanziale e processuale e assenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale (cfr. c.d.S., Sez. IV, n.6520/2020)”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Rwe Renewables Italia s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori l'avv. Fabrizio Crisci, per il ricorrente, l'avv. Regina Paola Bellomo, per la Regione, e l'avv. Simone Abellonio, per la società controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

### FATTO e DIRITTO

1.- La presente controversia concerne l'istanza proposta –in data 19 giugno 2019- dalla società Innogy Italia s.p.a., (oggi RWE Renewable Italia s.r.l. come si dirà a breve) per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza elettrica pari a 54,00 MW, costituito da n. 12 aerogeneratori, sito nel Comune di San Severo (FG), località “Centoquaranta - Mezzanone” e denominato "Parco Eolico San Severo", nonché delle opere connesse e delle infrastrutture di collegamento; istanza assentita con l'autorizzazione unica regionale n. 159 del 30 giugno 2023, recante dichiarazione di pubblica utilità e impugnata nel presente giudizio. Nelle more della conclusione del procedimento, la società Innogy Italia s.p.a., si trasformava in RWE Renewable Italia s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione e il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia ne prendeva atto con nota prot. 2976/2021, consentendo il subentro nel procedimento autorizzativo di cui si tratta.

Avverso tale autorizzazione sono insorti sia i signori Giovanni Antonio Albano, Tommaso Albano, Nicola Albano e Giuseppina De Martinis, nella qualità di proprietari di appezzamenti di terreno utilizzati per l'esercizio di attività agricole-imprenditoriali attraverso la comune impresa a carattere familiare, *in parte qua* interessati dal procedimento di asservimento all'erigendo parco eolico, con costituzione di servitù di sorvolo e di passaggio; sia la società Albano Group a r.l., nella diversa qualità di gestore di n. 3 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 60 kw, due dei quali insistenti sulle particelle nn. 299 (ex 210) e 297 (ex 35-13) del foglio 112 del Comune di san Severo,

entrati in esercizio nel 2018, con i quali –in tesi- interferirebbe il parco eolico autorizzato con il provvedimento gravato.

Si sono costituite in giudizio la RWE e la Regione Puglia con atti –rispettivamente- prodotti in data 8 e 10 novembre 2023, eccependo la tardività e l'inammissibilità –quest'ultima sotto diversi profili- del gravame e, in ogni caso, chiedendo che venga respinto poiché infondato; e meglio articolando le proprie difese in successive memorie.

All'udienza del 9 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.-Il gravame è inammissibile sotto distinti profili.

2.1.- In primo luogo, nella parte in cui è diretto a contestare la localizzazione dell'impianto; in particolare di due degli aerogeneratori autorizzati.

Sia la difesa della Regione che della società controinteressata eccepiscono, invero, l'inammissibilità del gravame per mancata impugnazione della sottostante V.I.A., approvata dal Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2022 agli atti di causa, espressamente recepita nel provvedimento qui gravato; e la difesa della controinteressata anche per mancata impugnazione del provvedimento autorizzatorio formatosi *per silentium*, ex art. 7, comma 2, del D.L. 50/2022, convertito in legge n.91/2022, titolo al quale il provvedimento finale della Regione avrebbe solo attribuito veste espressa, disciplinando gli aspetti di dettaglio.

Ebbene, non può dubitarsi dell'applicazione alla fattispecie del richiamato decreto, contenente misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003: è stato invero espressamente previsto dal relativo art. 57 che dovesse regolare i procedimenti in corso, quale quello che ci occupa. Pertanto, l'art. 7 di tale decreto consente di chiarire in relazione alla fattispecie stessa due punti centrali: a) la VIA, che contiene le valutazioni in ordine alle misure di compensazione e al rispetto delle linee guida nazionali del 2010, coincide con la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri, ricorrendo l'ipotesi delle valutazioni contrastanti da parte delle Amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento; b) inoltre, il titolo autorizzatorio si era effettivamente formato implicitamente per inutile decorso dei sessanta giorni dal rilascio della VIA previsti dalla norma in

esame per la conclusione del procedimento, giacché “*decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende rilasciata ove il Consiglio dei Ministri si sia espresso con VIA favorevole*” (cfr. comma 2, ultimo cpv.).

La giurisprudenza recente ha ritenuto “*in sintonia coll’approdo della relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del ripetuto d.l. n. 50 del 2022, che le richiamate norme abbiano configurato un nuovo caso di silenzio significativo, colorando in termini di valore giuridico di assenso l’inerzia dell’Amministrazione competente allorquando sia intervenuta la VIA favorevole a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri*” (TAR Basilicata, Sez. I, 12 ottobre 2023, n. 586).

Non può allora dubitarsi dell’inammissibilità –per carenza di interesse- delle censure articolate in ricorso, essenzialmente preordinate a contestare l’asserita interferenza del progetto autorizzato con l’impianto preesistente gestito dall’Albano group s.r.l. e la violazione delle richiamate linee guida; direttamente ovvero indirettamente stigmatizzando il mancato esame delle osservazioni presentate nel corso del procedimento e dirette –appunto- a contestare la predetta interferenza.

Né la V.I.A. né il titolo formatosi *per silentium* sono stati impugnati, in via autonoma o congiuntamente al provvedimento gravato nel presente giudizio; non ve ne è alcuna menzione nell’atto introduttivo e il ricorso risulta notificato esclusivamente alla Regione.

Né infine può essere posta in discussione l’autonoma lesività della V.I.A. (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 21/04/2021, n.3226 e 07/09/2020, n.5379; in termini, sez. IV, 29/08/2019, n.5984 e 29/08/2019, n.5984; cfr. anche questa Sezione II, 13/12/2022, n.1700). In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che “*il provvedimento favorevole di v.i.a. ha carattere assorbente di tutti i profili ambientali relativi ad un impianto, ivi compresa la sua localizzazione, e da ciò discende la sua autonoma lesività...*” (cfr. Sez. V, 13/04/2012, n.2117).

2.2- Quanto appena evidenziato sulla natura e portata delle proposte censure (si ribadisce essenzialmente preordinate a far valere –direttamente o indirettamente- un’asserita interferenza del progetto autorizzato con l’impianto preesistente gestito dall’Albano group s.r.l.), consente di apprezzare la fondatezza dell’ulteriore profilo di inammissibilità dedotto dalla difesa della società

controinteressata: l'assenza di omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti. La giurisprudenza ha, invero, da tempo chiarito che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo (quale quello introduttivo del presente giudizio), devono sussistere necessariamente due condizioni: identità della situazione sostanziale e processuale e assenza di un conflitto di interessi anche solo potenziale (cfr. c.d.S., Sez. IV, n.6520/2020).

2.3.- Tanto più che per i ricorrenti proprietari dei suoli asserviti la procedura non si è conclusa, non essendo stato adottato il provvedimento finale; né questi hanno impugnato l'occupazione temporanea d'urgenza (decreto n.846 dell'8 novembre 2023 della Sezione regionale opere pubbliche e infrastrutture). Di qui la fondatezza dell'ulteriore profilo di inammissibilità eccepito dalla difesa regionale.

4.- In conclusione, il ricorso è inammissibile. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata in giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Giacinta Serlenga**

**IL PRESIDENTE**

**Orazio Ciliberti**

